COMUNE DI CAMPI BISENZIO PROVINCIA DI FIRENZE

ACCORDO PONTE

PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO RELATIVO AI CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 31 DEL C.C.N.L. PER IL 1998 NELLE MORE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 1998-2001

LE PARTI

Dato atto che il CCNL 1994-1997 è scaduto il 31 dicembre 1997;

Richiamato il principio generale di cui all'art. 2, 4° comma CCNL, in base al quale "le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo";

Richiamato in particolare il principio contenuto nell'art. 5, 5° comma CCNL, in base al quale "i contratti decentrati (...) conservano efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti";

Dato atto che sono in corso le trattative tra ARAN e OO.SS. per il rinnovo del CCNL;

Visto il protocollo d'intesa sul sistema classificatorio del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto da ARAN, CGIL, CISL, UIL, SINDACATI AUTONOMI il 18 marzo 1998;

Ritenuto opportuno - date le rilevanti novità già contenute nel protocollo di intesa - rinviare al momento della stipulazione del nuovo CCNL l'apertura della tornata contrattuale decentrata;

Ritenuto altresì opportuno concludere nel corso del 1998 la sperimentazione dei progetti finalizzati quale sistema di incentivazione del personale dipendente;

Ritenuto inoltre opportuno ridefinire i criteri di utilizzo delle ore di straordinario non appena introdotto il nuovo orario di lavoro;

CONCORDANO

di attenersi, fino alla stipulazione del nuovo CCNL, e conseguentemente del nuovo contratto decentrato, alle disposizioni dell'accordo decentrato relativo ai criteri di applicazione della disciplina di cui all'art. 31 per il 1997 - stipulato in data 12.9.1997 - e alle successive integrazioni sottoscritte in data 28.4.1998, integrandolo come segue:

- a) è limitata al 31.12.1998 la durata dei nuovi progetti o dei progetti biennali per i quali si rendesse necessaria una ridefinizione eventualmente proposti dai Dirigenti per l'approvazione da parte della Giunta;
- b) è destinata ai progetti finalizzati una quota del fondo ex art. 31, comma 2, lett. e) del CCNL 1994/97 pari al 40 % del fondo stesso, così come indicato ex art. 33, comma 2, CCNL e

incrementata della quota per economie di gestione rideterminata allo 0,8% ex art. 3 CCNL biennio economico 1996/1997;

- c) è prevista, al momento della valutazione della partecipazione dei componenti dei gruppi di progetto, la possibilità di ricorso al Presidente del Nucleo di Valutazione, secondo la procedura definita per la contestazione delle valutazioni relative alla corresponsione della c.d. "produttività generale";
- d) il fondo A di cui all'art. 31, 2° comma, CCNL, sarà nuovamente definito successivamente alla definizione della nuova articolazione degli orari di lavoro.

Campi Bisenzio, lì 25.6. 1998

Polio Cleii:

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.

Juto force

Bra.